



PROTOCOLLO D'ESAME DI STATO I CICLO

A.S. 2020/2021

INDICE

1. PREMESSA	PAG. 2
2. PROGRAMMAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI	PAG. 2
3. ASSEGNAZIONE TEMATICA E MODALITÀ DELL'ELABORATO	PAG. 2
4. CARATTERISTICHE DELL'ELABORATO	PAG. 3
5. ALUNNI H, DSA E BES	PAG. 3
6. CANDIDATI ESTERNI	PAG. 4
7. CRITERI DI AMMISSIONE	PAG. 4
8. VOTO DI AMMISSIONE	PAG. 4
9. ESAME DEL PRIMO CICLO	PAG. 5
10. EVENTUALE PROVA D'ESAME IN VIDEOCONFERENZA	PAG. 6
11. OPERAZIONI D'ESAME	PAG. 6
12. ATTRIBUZIONE VALUTAZIONE FINALE	PAG. 8
13. ATTRIBUZIONE DELLA LODE	PAG. 8
14. PUBBLICAZIONE ESITI	PAG. 9
15. PROVE INVANSI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	PAG. 9
16. ELENCO ALLEGATI	PAG. 10

1. PREMESSA

L'esame finale del primo ciclo appare come il bilancio dell'attività svolta dall'alunno nell'ultimo triennio e ha, in questo senso, caratterizzazione educativa come verifica finale sul raggiungimento degli obiettivi individuati dal Collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

Per l'anno scolastico 2020/2021 la prova consiste nella presentazione di un elaborato realizzato da ogni singolo alunno e nella valutazione delle abilità e delle competenze acquisite.

2. PROGRAMMAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI

L'esame si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021.

Di seguito, in sintesi, le procedure e gli adempimenti che condurranno all'esame, al suo svolgimento e alla valutazione degli alunni:

- proposta delle tematiche e delle modalità di realizzazione da parte dei docenti e condivisione con gli alunni;
- assegnazione a ciascun alunno da parte del Consiglio di classe della tematica dell'elaborato e della modalità di realizzazione entro il **7 maggio 2021**;
- supporto dei docenti agli studenti nelle varie fasi di sviluppo dell'elaborato;
- trasmissione al Consiglio di classe dell'elaborato da parte degli studenti entro il **7 giugno 2021**;
- scrutinio finale per l'ammissione all'esame e attribuzione del relativo voto in decimi;
- svolgimento dell'esame;
- valutazione finale.

3. ASSEGNAZIONE TEMATICA E MODALITÀ DELL'ELABORATO

Ai sensi dell'O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 e della Circolare del 24.04.2021 Prot.0004360, sono convocati i Consigli delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado al fine di procedere all'assegnazione della tematica e della modalità dell'elaborato d'esame per ciascun alunno.

Le tematiche e le modalità degli elaborati finali saranno annotate su una griglia e comunicate dal Coordinatore di classe agli alunni e ai rispettivi genitori/tutori, entro e non oltre il 7 maggio, tramite registro elettronico in area riservata.

Nell'individuazione della tematica e della relativa modalità di realizzazione, il Consiglio di classe ha tenuto conto:

- delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza di ciascun allievo;
- dell'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nel percorso di studi sia in contesti di vita personale in una logica di integrazione tra gli apprendimenti (*Allegato n.1*).

Gli alunni trasmetteranno l'elaborato al Consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra modalità concordata, corredata da scheda riassuntiva (*Allegato n.2*).

4. CARATTERISTICHE DELL'ELABORATO

L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale, e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

5. ALUNNI H, DSA E BES

Per gli alunni con disabilità e con DSA l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite rispettivamente sulla base del piano educativo individualizzato (PEI) e del piano didattico personalizzato (PDP).

Assegnazione tematica

Il Consiglio di classe, pertanto, procede all'assegnazione della tematica (sulla quale l'alunno deve realizzare l'elaborato) sulla base di quanto previsto nel PEI (per gli alunni con disabilità) e nel PDP (per gli alunni con DSA).

Elaborato

PEI e PDP devono essere la bussola anche ai fini della produzione dell'elaborato che deve essere un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal Consiglio di classe, che può coinvolgere una o più discipline del percorso di studi e può essere realizzato, come già detto, sotto forma di:

- testo scritto,
- presentazione anche multimediale,
- mappa o insieme di mappe,
- filmato,
- produzione artistica o tecnico-pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.

Il Consiglio di classe suggerisce la forma di elaborato più idonea all'alunno interessato, secondo quanto previsto nel PEI o nel PDP.

Prova Orale

La prova orale accerta il conseguimento degli obiettivi prefissati nel PEI e nel PDP e deve essere condotta e valutata secondo le modalità definite nei già menzionati documenti. Lo stesso dicasi per la valutazione finale che sarà il frutto della media tra voto di ammissione e voto d'esame.

Alunni BES non certificati

Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati non è prevista alcuna misura dispensativa, mentre deve essere garantito l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno (art.2 comma 9 dell'O.M.).

6. CANDIDATI ESTERNI

Gli alunni privatisti:

- svolgono l'esame presentando e discutendo un elaborato, come gli altri candidati;
- il Consiglio di classe, cui sono assegnati, individua una tematica e la indica entro il *7 maggio 2021*, tenendo conto del progetto didattico-educativo presentato dall'alunno;
- il candidato fa pervenire l'elaborato al Consiglio di classe entro il *7 giugno 2021*, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata;
- la valutazione finale, espressa con votazione in decimi, corrisponde alla valutazione dell'esame.

7. CRITERI DI AMMISSIONE

I Consigli di classe, in sede di scrutinio finale, procedono all'ammissione degli alunni delle classi terze all'esame in presenza dei seguenti requisiti¹:

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della Scuola Secondaria di I grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, comma 6, comma 9 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

È prevista anche la possibilità di non ammissione nei casi in cui l'alunno non abbia acquisito, ovvero abbia acquisito parzialmente, i livelli di apprendimento previsti in una o più discipline.

Per il solo A.S. 2020/21, le prove nazionali INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese non costituiscono requisito di ammissione.

8. VOTO DI AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale, una volta accertata la presenza dei suddetti requisiti, il Consiglio di classe delibera l'ammissione all'esame con il relativo voto².

¹ cfr. Art. 2, comma 1 dell'O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 - Ammissione all'esame di Stato

² cfr. Articolo 2, comma 2 dell'O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 - Voto di ammissione.

L'ordinanza ministeriale dispone che: *“Il voto di ammissione è attribuito in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 5 del D.lgs. 62/2017”*.

Il citato articolo prevede che: *“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno”*.

La disposizione contenuta nel D.lgs. 62/2017 è stata allora chiarita e ulteriormente specificata con la nota del Miur n. 1865 del 10 ottobre 2017, secondo cui il voto di ammissione va attribuito dal Consiglio di classe sulla base del percorso scolastico triennale dell'alunno calcolato con media aritmetica di ciascun anno (*Allegato 3*).

Il voto infine:

- è espresso in decimi senza utilizzare frazioni decimali;
- può anche essere inferiore a sei decimi³, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

9. ESAME DEL PRIMO CICLO

L'esame di Stato del primo ciclo⁴ di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, è disciplinato per il solo A.S. 2020/21 dall'O.M. n. 52 del 03/03/2021, e consiste in una prova orale della durata di circa 20 minuti che:

- prevede la presentazione di un elaborato realizzato dall'alunno che andrà consegnato prima degli esami;
- accerta le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi e di pensiero critico e riflessivo;
- valuta il livello di padronanza della lingua italiana, delle competenze logico-matematiche, delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze di educazione civica.

I docenti di religione partecipano alla Commissione d'esame ma la materia non sarà oggetto di prova orale e valutazione.

Per i candidati che durante il triennio hanno effettuato il percorso ad indirizzo musicale è prevista una breve esecuzione di un brano a scelta a conclusione della prova orale.

L'esame si svolgerà in presenza, tuttavia, secondo quanto previsto dall'articolo 9 dell'O.M., potrebbe svolgersi in video conferenza, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano oppure, nel caso in cui il Dirigente Scolastico (prima dell'inizio della sessione d'esame) o il Presidente di Commissione (successivamente all'inizio della sessione d'esame) ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate.

³ cfr. nota del Miur n. 1865 del 10 ottobre 2017.

⁴ cfr. Articolo 2, comma 4 dell'O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 - Esame di Stato.

10. EVENTUALE PROVA D'ESAME IN VIDEOCONFERENZA

La modalità in videoconferenza è prevista:

- per i candidati degenti in ospedale, in altri luoghi di cura o impossibilitati a lasciare il proprio domicilio a seguito di provvedimenti dell'autorità sanitaria. In tal caso va fatta esplicita richiesta al Dirigente scolastico e la richiesta va motivata e documentata;
- se lo richiederanno le autorità competenti in relazione all'evoluzione pandemica;
- se il Dirigente scolastico ravvisa che non sussistano le condizioni di sicurezza come conseguenza della situazione pandemica;
- se uno o più commissari sono impossibilitati a conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica.

11. OPERAZIONI D'ESAME

11.1. RIUNIONE PRELIMINARE E RELATIVI ADEMPIMENTI

La riunione preliminare della Commissione d'esame, disciplinata dall'articolo 5 del D.M. n. 741/2017 cui rinvia l'O.M. 52/2021, si svolge nella data calendarizzata e comunicata al Collegio docenti dal Dirigente scolastico.

La Commissione, presieduta dal Dirigente o da un suo delegato, è composta da tutti i docenti delle classi terze dell'Istituzione scolastica.

In sede di riunione preliminare la Commissione:

- definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, l'ordine di successione delle classi per i colloqui e il numero giornaliero di alunni che sostiene la prova orale;
- definisce i criteri di valutazione della prova d'esame con apposita rubrica (*Allegato 4*);
- definisce le modalità organizzative per lo svolgimento della prova d'esame per gli alunni con disabilità e/o con disturbo specifico di apprendimento certificati;
- definisce (sebbene l'O.M. 52/21 non lo espliciti) i criteri per l'attribuzione della lode, tenuto conto di quanto previsto dall'O.M. medesima (*Allegato 5*).

Secondo il D.M. n. 741/2017 e la nota illustrativa n. 1865/2017, tenuto conto del numero di alunni delle singole classi terze e dopo aver esaminato la documentazione presentata, la Commissione assegna gli eventuali candidati privatisti alle singole sottocommissioni.

11.2. COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONE

L'O.M. 52/2021, riguardo alla Commissione d'esame, rinvia al D.M. n. 741/2017 per quanto compatibile con le disposizioni presenti nella stessa: *“Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 11, 15*

del D.M. 741/2017, per quanto compatibili con la presente ordinanza”.

È l'articolo 4 del citato D.M. a disciplinare la composizione della Commissione d'esame.

Ogni sottocommissione individua al suo interno il docente Coordinatore, il quale è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della stessa in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso altra sottocommissione.

Nella nota n. 1865/2017 il Ministero ha precisato che fanno parte della Commissione d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle discipline indicate nel D.P.R. n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno, di strumento musicale, di religione cattolica.

Il docente di religione, pur facendo parte della Commissione, non può interrogare sulla disciplina in quanto, alla luce dell'articolo 309/4 del D.lgs. n. 297/94, l'IRC non è disciplina d'esame.

Non fanno parte della Commissione i docenti che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e dell'ampliamento dell'offerta formativa.

Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della Commissione tra gli altri docenti in servizio per gli esami presso l'Istituzione scolastica.

I lavori della Commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti.

11.3. PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione d'esame è presieduta dal Dirigente scolastico.

In caso di assenza, impedimento, reggenza di altra scuola oppure nomina in qualità di Presidente di Commissione dell'Esame di Stato di II grado, svolge le funzioni di Presidente della Commissione un suo docente collaboratore, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del D.lgs. n.165/2001.

11.4. CALENDARIO DELLE OPERAZIONI

Il calendario delle operazioni d'esame, così come la riunione preliminare, è disciplinato dall'articolo 5 del D.M. n. 741/2017, cui rinvia l'articolo 10 dell'O.M. 52/2021:

Il Dirigente scolastico definisce e comunica al Collegio docenti il calendario delle operazioni d'esame e in particolare le date di svolgimento:

- della riunione preliminare della Commissione;
- della prova orale;
- delle eventuali prove suppletive.

La prova suppletiva:

- va calendarizzata per eventuali alunni assenti alla prova d'esame;
- deve concludersi entro il 30 giugno 2021;
- in casi eccezionali può concludersi entro il termine dell'anno scolastico, ossia il 31/08/2021.

12. ATTRIBUZIONE VALUTAZIONE FINALE

La Commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova orale⁵, facendo riferimento all'O.M. art.2 commi 4 e 5, e deve fare in modo che gli stessi criteri comprendano la valutazione dell'elaborato, che non va valutato separatamente.

VOTO D'ESAME

Dalla somma dei voti relativi a ciascun indicatore (*Allegato 6*), successivamente divisa per il numero degli stessi, dovrà scaturire un voto unico non arrotondato.

VOTO FINALE

Il voto finale, da arrotondare, sarà determinato dalla somma del voto di ammissione arrotondato e da quello d'esame non arrotondato.

La valutazione finale quindi è espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame.

Si consegue il diploma con una votazione non inferiore a sei decimi.

13. ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La valutazione finale può essere accompagnata dalla lode, per la cui attribuzione si deve tener conto dei seguenti criteri di eccellenza, definiti dalla Commissione d'esame ovvero precedentemente approvati dal Collegio docenti:

- assiduità nella frequenza scolastica;
- comportamento corretto e responsabile in ogni occasione;
- interesse e impegno in termini qualitativi;
- razionale ed efficace metodo di studio;
- approfondita conoscenza e sicura padronanza dei contenuti disciplinari e delle abilità specifiche;
- partecipazione con risultati positivi alle proposte didattiche anche a livello extracurricolare (progetti di ampliamento dell'offerta formativa, concorsi didattici, certificazioni);
- grado di maturazione raggiunto.

Inoltre l'attribuzione avverrà sulla base dei seguenti indicatori:

- valutazione del percorso triennale con un punteggio di dieci/decimi;
- valutazione di 10/10 nella prova d'esame, che tiene conto dell'originalità del contenuto, della coerenza dell'argomento, della chiarezza espositiva, della capacità di argomentazione, del

⁵ cfr. Articolo 4 dell'O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 – Attribuzione valutazione d'esame.

pensiero creativo e riflessivo.

Ciascuna sottocommissione, in sede di scrutinio, propone l'attribuzione della lode ai candidati che, avendone titolo, sono risultati in possesso dei requisiti deliberati.

La delibera della Commissione, ai fini dell'attribuzione della lode, deve essere all'unanimità.

14. PUBBLICAZIONE ESITI

Terminate le operazioni relative alla valutazione finale, l'esito dell'esame è pubblicato tramite affissione di tabelloni presso la scuola sede delle sottocommissioni e distintamente per classe.

Per l'indicazione del voto finale conseguito si rimanda all'area riservata del registro elettronico, cui accedono le famiglie degli alunni della classe di riferimento.

In caso di mancato superamento dell'esame, nel tabellone e nell'area riservata del suddetto registro elettronico, va indicata la sola dicitura "Non diplomato".

Nel caso di alunni con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, nel diploma finale e nelle tabelle pubblicate, secondo le suddette modalità, non viene fatta menzione delle eventuali personalizzate modalità di svolgimento dell'esame.

15. PROVE INVALSI E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Gli alunni partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese previste dall'articolo 7 del D.lgs 62/2017 nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non è rilevante in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

Ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 742/2017, la Certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal Consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista.

Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la Certificazione delle competenze è integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 2 e 3, del D.M. 742/2017 - Allegato B "Certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione" (*Allegato 7*).

Certificazione competenze alunni con disabilità

L'articolo 4, comma 5, del D.M. 742/2017, per le alunne e gli alunni con disabilità certificata prevede che il modello nazionale possa essere accompagnato, laddove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato (PEI).

ELENCO ALLEGATI

ASSEGNAZIONE TEMATICA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ELABORATO	1
SCHEDA PRESENTAZIONE ELABORATO	2
GRIGLIA PERCORSO TRIENNALE E VOTO DI AMMISSIONE	3
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA D'ESAME	4
CRITERI ATTRIBUZIONE LODE E DELIBERA	5
GRIGLIA VALUTAZIONE FINALE	6
ALLEGATO B "CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE"	7